

Laddove sorga l'esigenza di allargare un sottopasso per il transito contemporaneo di due autovetture, questo deve ritenersi un fatto prevedibile dalla Stazione appaltante già dall'inizio, sicché è illegittima la sospensione dei lavori disposta dalla medesima per far fronte alle sue imprevidenze iniziali inibendo così il regolare svolgimento dei lavori, con la conseguenza che è non stata consentita all'appaltatore la possibilità giuridica di compiere le opere nei modi e termini pattuiti. In caso di condotta anomala dell'appalto caratterizzata da inadeguata e intempestiva cooperazione con l'appaltatore, al quale non è stata garantita la possibilità di compiere le opere entro il termine pattuito, l'appaltatore stesso ha diritto al risarcimento del danno per inoperosità di cantiere sia sulla base del tipo di oneri diretti coinvolti e sopportati senza corrispondente produzione in termini di immobilizzo di macchine ed attrezzature, spese generali, spese fisse di cantiere sia per danni indiretti in termini di mancato beneficio per l'utile non conseguito. Le spese generali vanno determinate in misura proporzionale al prezzo di appalto, alla natura e all'importanza dei lavori e alla durata del contratto; pertanto, ad ogni giorno di durata contrattuale corrisponde un determinato onere a titolo di spese generali, che viene sostenuto dall'appaltatore in ogni caso, a prescindere dalla produzione effettivamente realizzata. Ai fini della determinazione dell'importo delle maggiori spese generali bisogna depurare l'importo netto dell'appalto dalla percentuale di utile e dalla percentuale complessiva di spese generali nello stesso ricompresa; bisogna applicare, sulla somma così ottenuta, la percentuale di spese generali e dividere il risultato ottenuto per i giorni di durata contrattuale in modo da stabilire l'incidenza giornaliera di dette spese, la quale va, infine, moltiplicata per i giorni di durata effettiva